

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4075

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PINTUS

Presentata il 6 agosto 1962

Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il secondo comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali, così statuisce: « Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali ». Tale norma era stata — peraltro — già inserita nella legge 9 agosto 1954, n. 748, articolo 13. Inoltre, col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, fu disposta l'applicazione ai segretari comunali e provinciali della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni, ad esso allegata.

Da tali precedenti si dovrebbe dedurre che ogni miglioramento di carattere generale stabilito per gli altri dipendenti dello Stato dovrebbe essere automaticamente esteso ai segretari comunali e provinciali, secondo quanto la legge inequivocabilmente stabilisce.

Tuttavia, talvolta così non è accaduto, essendosi verificata l'incongruenza della non estensione alla categoria in esame di agevolazioni disposte a favore di rami o settori dell'Amministrazione statale sia con rivalutazione di coefficienti o di assegnazione di particolari indennità, sia con la istituzione di ruoli aperti o con promozioni in soprannumero

che, in definitiva, si tramutano in miglioramenti economici.

Il caso più recente è quello della legge 19 aprile 1962, n. 176, che concede ai funzionari dell'Amministrazione dell'interno un assegno mensile di lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio; e delle leggi n. 173, 174, 175, 177, 178, 179 e 180, tutte del 19 aprile 1962, oltre alla legge 16 luglio 1962, n. 922, le quali hanno concesso ad una grandissima parte di impiegati appartenenti a diverse Amministrazioni l'assegno stesso.

Sarebbe stata logica, oltre che legittima, la originaria estensione di tale provvidenza ai segretari, considerando che, da un lato, il grandissimo numero di dipendenti oggetto del provvedimento e, dall'altro, l'essere stato quest'ultimo determinato dalla necessità di concedere una indennità particolare a coloro che precedentemente non ne fruivano, ben giustificavano la caratteristica voluta della *generalità*. In sostanza l'*animus* riparatore delle citate leggi, cioè l'intento di ridurre le distanze fra le categorie in questione ed altre che da tempo godono di speciali trattamenti, era anche esso, ed è, una ragione a favore di una classifica di *generalità*, primo perché le norme in questione si rivolgono all'incirca alla generalità di chi non godeva finora di particolari assegni, secondo perché, con la approvazione delle leggi citate, la *generalità* dei dipendenti dello Stato, salvo poche eccezioni, come quella concernente i segretari co-

munali e provinciali, fruisce ormai di speciali indennità.

Invece, vi è chi ha affermato che questi ultimi avevano già un simile trattamento attraverso il godimento dei diritti di segreteria. E di tale opinione si sono parzialmente mostrati gli organi del potere esecutivo nell'esprimere l'avviso che ai segretari possa riconoscersi il diritto all'assegno mensile soltanto previo assorbimento di tali diritti. A simile formula — come è noto — le organizzazioni che i segretari rappresentano hanno fatto opposizione e si è dato, anzi, luogo a manifestazioni di protesta sfociate in uno sciopero a carattere quasi generale.

Ora è indubbio, alla luce sia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, già menzionato, sia della legge 9 agosto 1954, n. 748, e di quella 8 giugno 1962, n. 604, che lo spirito del legislatore fosse quello di regolare in modo uniforme e permanente le retribuzioni degli impiegati dello Stato e quelle dei segretari comunali e provinciali. Ma proseguendo sulla via delle concessioni a scacchiera che da lungo tempo ormai si verificano nella amministrazione dello Stato, difficilmente potrà accadere che gli emolumenti di *tutti gli impiegati dello Stato*, subiscano un miglioramento *contemporaneo*. Di qui la possibilità di ritenere *non generali* provvedimenti che nella sostanza lo sono certamente.

Eppure la predetta legge 8 giugno 1962, n. 604, disciplina, con norme analoghe l'ammissione e la progressione in carriera rispetto a quella dei funzionari dell'Amministrazione dell'interno, decretando ad eguali qualifiche eguali coefficienti. Perché, dunque, non estendere ai segretari l'assegno ritenuto indispensabile anche per quel settore di funzionari sui quali è modellata la carriera dei primi?

Quanto ai diritti di segreteria, essi furono istituiti quasi un secolo fa con la legge sulla Amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, articolo 90, e con regio decreto 15 giugno dello stesso anno, articolo 45, che approvava il regolamento per l'attuazione. Sono, di regola, il corrispettivo di una funzione responsabile, oltre che delicata e complessa, quale la rogazione dei contratti, funzione che, se affidata ad un notaio, determinerebbe, a carico dell'ente, pesanti oneri.

Orbene, i diritti di Segreteria, per costante giurisprudenza, fanno parte integrante del trattamento economico, tant'è vero che sono dovuti anche durante le assenze per congedo ordinario e straordinario, per brevi

richiami alle armi e durante il primo anno di aspettativa per motivi di salute. Quando si dice che sono un accessorio dello stipendio la proposizione è esatta. Essi rappresentano un diritto del segretario titolare del comune e della provincia come tale, e non nelle specifiche vesti di estensore dei contratti ed infatti sono dovuti anche per quei contratti che, a causa di impedimento per altre incombenze d'ufficio, vengano materialmente rogati dal vice segretario.

Il Ministero dell'interno, con nota 3 gennaio 1947, n. 17200-1-408 su quesito posto da una Prefettura, ritenne che, in caso di sospensione cautelativa con privazione dello stipendio, il versamento dei diritti di segreteria al supplente non potesse essere deciso se non dopo la chiusura del procedimento a carico del titolare, in quanto il medesimo, se prosciolto, insieme col diritto di riprendere il posto, acquista quello di percepire tutti gli emolumenti arretrati, compresi i diritti di Segreteria.

Trattandosi — dunque — di un istituto che un secolo di esperienze ha ormai consolidato nel senso da noi indicato, non si vede come si possa subordinare il pagamento dell'assegno in questione ai diritti di segreteria, quando questi assumono, come si è detto, la fisionomia di componente del trattamento economico.

Ecco una delle ragioni fondamentali di tale inquadramento concettuale di essi.

Le funzioni dei comuni e delle provincie e, quindi, quelle dei segretari comunali e provinciali, sono state distinte in due grandi branche sulla base di una teoria ormai generalmente accolta tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza:

a) *funzioni di natura locale*, proprie cioè del comune e della provincia, ossia quelle espletate da tali enti a favore degli abitanti compresi nel rispettivo territorio in quanto appartenenti alle collettività comunali e provinciali e non in quanto appartenenti alla superiore collettività statale;

b) *funzioni di natura statale*, ossia quelle che i comuni e le provincie esplicano a favore degli abitanti appartenenti alle rispettive circoscrizioni non in quanto tali, ma quali membri della collettività statale;

Ma altre ne esistono e sono le *funzioni autonome* che la legge demanda non già al comune o alla provincia, ma direttamente ai segretari (nella veste di funzionari pubblici della circoscrizione statale che coincide con il territorio comunale o provinciale) quali, ad esempio, il *Rogito dei contratti*, l'assistenza alla procedura esecutiva per la riscossione

delle entrate patrimoniali dello Stato, l'assistenza agli incanti per la riscossione delle imposte dirette, l'autenticazione delle firme, i protesti cambiari, ecc.

A rigore, tali funzioni autonome trovano una disciplina retributiva (alcune sono, però, gratuite) del tutto distinta da quella inerente alle funzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e che si concreta negli appositi coefficienti fissati dalla legge.

Per completare il quadro, si deve aggiungere che, nell'ambito dei piccoli comuni, i quali sono oltre l'85 per cento, i diritti di Segreteria, complessivamente, pur con la rivalutazione della recente legge 8 giugno 1962, n. 604, si aggirano, al massimo, su appena qualche migliaio di lire.

D'altronde le categorie cui viene riconosciuto l'assegno mensile o per le quali esso è in via di concessione, non godono forse di speciali diritti in misura anche notevole e, comunque, superiore alla media che si riscontra nei confronti dei segretari comunali, diritti che, forse, hanno una origine ed un collaudo meno giustificati dei diritti di Segreteria istituiti nei comuni e nelle provincie?

Perché, dunque, considerare soltanto questi ultimi diritti come discriminante ai fini dell'assegno integrativo?

Giova, infine, osservare che il personale degli Enti locali, ai quali, proprio in relazione

ai proventi dei diritti di Segreteria, furono attribuite le così dette indennità accessorie o fruisce di miglioramento ad altro titolo, hanno ottenuto in moltissimi comuni e provincie l'assegno integrativo nelle identiche misure previste per gli impiegati civili dello Stato come risulta dai provvedimenti di numerose amministrazioni. Queste avevano disposto anche in favore del segretario ma le Giunte provinciali amministrative lo hanno escluso dato che questo attinge la propria disciplina giuridica ed economica ad uno speciale *status*.

Da ciò è derivato che dipendenti locali di grado o coefficiente pari o immediatamente inferiore a quello del segretario arrivino a percepire, per effetto della concessione dell'assegno integrativo, un trattamento economico superiore a quello di segretario medesimo.

Anche ragioni di equità, dunque, oltreché il bene inteso interesse dei comuni e delle provincie, e della pubblica Amministrazione in generale, postula la sollecita eliminazione di una palese ingiustizia recata a tutto danno del segretario dei piccoli e medi comuni, la cui posizione economica non va confusa con quella dei colleghi - i quali sono, invero una sparuta minoranza! - già all'apice della carriera o in procinto di raggiungerla.

Anche per evitare che la sperequazione continui ho presentato la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con effetto del 1° gennaio 1962 ai segretari comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio.